NR. 4895 /2016 R.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**

**UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - STRANIERI**

Nella persona del Presidente Dott. Francesco Mazza Galanti

ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

nella causa, n. 4895/2016 R.G., promossa da: [redacted] nato a Lagos (Nigeria) il [redacted] 1989, difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini ed elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/2 presso lo studio del difensore.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 4.12.2015, a lui notificato il 15.3.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il difensore del richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio, mentre la Commissione Territoriale, contrariamente alla sua prassi abituale nulla ha trasmetto a questo Ufficio.

All'udienza del 16.9.2016, il ricorrente è comparso personalmente, dimostrando una certa conoscenza della lingua italiana e, avvalendosi dell'interprete in lingua madre, ha confermato, nella



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

sostanza, quanto affermato avanti alla Commissione Territoriale, rendendo le ampie dichiarazioni riportate nel verbale di udienza cui è possibile fare integrale rinvio.

Il difensore ha insistito come in ricorso chiedendo l'accoglimento delle domande di protezione ivi formalizzate. In sede di discussione sono stati versati in atti, una serie di documenti ritenuti utili ai fini della decisione e, precisamente: 1) copia di tessera elettorale nigeriana; 2) copia di tessera di riconoscimento nigeriana (relativa all'apprendistato svolto a Lagos); 3) lettera in lingua inglese a firma [redacted] (che si assume essere la madre del ricorrente), priva di sottoscrizione manoscritta (accompagnata dalla busta del corriere DHL a mezzo del quale la lettera sarebbe pervenuta in Italia); 4) copia del contratto di lavoro sottoscritto a Lucca dal ricorrente in data 30.1.2016 (quale comparsa/attore); 5) attestato dello svolgimento di attività di volontariato presso l'Associazione [redacted] di [redacted] in Genova in data 12.2.2016 (periodo 9-11.2.2016) 6) attestato di conoscenza della lingua italiana in data 3.6.2015 del Ministero dell'Istruzione; 7) attestato di conoscenza della lingua italiana - Centro per l'istruzione degli adulti in Genova in data 27.5.2016; 8) Relazione del Coordinatore della Comunità '[redacted] in data 10.4.2014 (attestante il percorso verso l'integrazione svolto dal ricorrente; 9) "Viaggiare sicuri valido al 13.9.2016; 10) tre provvedimenti "favorevoli", relativi a cittadini nigeriani emessi dal Tribunale di Genova XI Sezione civile.

Al termine della discussione orale, questo giudice si è riservato la decisione.

Prima di entrare nel merito della decisione riguardante il presente giudizio, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzi tutto, l'art. 2 del D. Leg.vo n.251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In particolare, l'art. 5 della citata normativa in materia prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine, deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, dispone che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Per quanto concerne il tema della protezione internazionale, sotto un profilo più generale, anche in risposta alla richiesta di "diritto all'asilo" formulata dal legale del ricorrente, è opportuno ricordare che, con la sentenza 26 giugno 2012 n. 18549, la Corte di Cassazione, ha dichiarato esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e, preso atto del contesto normativo costituito dal D. Leg.vo n. 19 novembre 2007 n. 251 (come si è detto attuativo della Direttiva 2004/83/CE) e dall'art. 5 del D.leg.vo 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

Venendo al caso di specie, la Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente assumendo che questi avrebbe lasciato il suo paese d'origine "per una questione economica". Nella motivazione del provvedimento di diniego veniva ricordato che l'[redacted] impiegato in un'agenzia di giochi, avrebbe fatto giocare al lotto un cliente ma la giocata "non sarebbe stata registrata a causa di un problema di connessione della macchina alla rete internet". Essendosi rivelata la giocata vincente, il giorno successivo il cliente si era ripresentato in agenzia per riscuotere il premio. L'odierno ricorrene gli avrebbe spiegato le ragioni che impedivano la corresponsione della vincita ma questi non aveva voluto saperne e avrebbe preteso il denaro vinto. In sostanza l'espatrio sarebbe dipeso dai timori per una possibile ritorsione del giocatore insoddisfatto. Dunque, in assenza di rischi di essere sottoposto a persecuzione per uno dei motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, non essendo inoltre la zona geografica di provenienza del richiedente protezione soggetta a "violenza indiscriminata" e, dunque, non esistendo il timore di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007, le domande proposte dovevano essere respinte.



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

Tutto ciò ricordato, ritiene invece questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha sostanzialmente riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare nel corso della udienza avanti a questo Tribunale, è parso del tutto attendibile e sincero. Ciò che rileva, ai fini della decisione, è osservare che non appare corretto quanto ritenuto dalla Commissione circa il fatto che, nel caso in esame, l'espatrio sarebbe dovuto ad una "mera questione economica", avendo l'[redacted] chiaramente spiegato le ragioni per cui egli temeva di essere vittima della vendetta del giocatore "insoddisfatto. Questi, non era semplicemente una persona che, comunque, aveva effettuato delle gravi minacce nei suoi confronti (e dell'agenzia da cui egli dipendeva), come spiegato dal ricorrente alla Commissione, ma un soggetto che, in quanto esponente della malavita locale (tanto da essere definito "mafioso" nelle dichiarazioni rese a questo giudice), era persona che, verosimilmente, avrebbe effettivamente posto in essere le ritorsioni annunciate ("... mi ha detto che mi avrebbe ucciso; me lo ha detto per quattro giorni di fila...").

In definitiva, si può affermare che le complessive dichiarazioni di [redacted] sono risultate coerenti, plausibili e neppure in contrasto con le informazioni generali relative alla Nigeria, paese ove le violenze e le uccisioni sono assai diffuse (anche a prescindere dalle gravissime e reiterate iniziative delittuose del gruppo armato islamista Boko Haram)..

Ancora va ricordato che la difesa del ricorrente, con un ultimo motivo, ha sostenuto anche la nullità del provvedimento impugnato lamentando la violazione della vigente normativa che prevede la traduzione degli atti amministrativi in una lingua conosciuta dal diretto interessato. In relazione a tale aspetto, va osservato che la doglianza in questione non appare condivisibile in quanto la mancata traduzione del provvedimento della Commissione nella lingua natale del destinatario, come si ricava dall'ampiezza e dalla completezza degli argomenti difensivi esposti in ricorso, non ha minimamente leso il diritto di difesa del predetto.

Tutto ciò precisato, ribadito quanto sopra esposto circa la credibilità del richiedente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, e neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria per le ragioni correttamente indicate dalla Commissione Territoriale. In proposito, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D. Leg.vo n. 251/2007, per riconoscere la suddetta protezione sarebbe necessario potere affermare che in Nigeria, nella zona di Lagos (da cui il ricorrente proviene) esiste una "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato". Sul punto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, va tenuto presente che: a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese, di norma, non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e considerando 35 della Direttiva 2011/95 UE); b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conlitto armato interno o internazionale" costituiscono "danno grave" ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lett. c) degli artt. 15 della Direttive sopra richiamate); c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (si v. Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 2009); d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione risiede nel livello di violenza che ne deriva (si v. Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2014, Diakité). Nella pronuncia da ultimo citata, la Corte ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione che ha portato all'adozione della Direttiva la definizione di danno grave (...) prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (punto 29). Ciò precisato, in relazione alla zona di provenienza del ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questo Ufficio (si v. , ad es. Trib. Genova, ord. 8 agosto 2016, Kora) si deve escludere che a Lagos e dintorni sussista una situazione di conflitto armato come richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamate. In argomento va considerato che la presenza del noto gruppo estremista "Boko Haram" é ormai concentrata nella sola parte nord-orientale del paese, mentre la citta di provenienza del ricorrente, situata nella parte sud-occidentale della Nigeria, appare immune da azioni terroristiche (si v. in argomento i rapporti di Amnesty International e i resoconti dell'UNHCR reperibili sul sito www.refworld.org).

Ritiene, peraltro, questo Ufficio che sussistano, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria. E, infatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (si v. Cass. 1 luglio 2014, n. 22114), tale misura protettiva deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere la quale può sussistere in presenza di "un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente,



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato" (così ad es. Cass., 27 ottobre 2015, n. 21903). Ne deriva che i comportamenti violenti che, verosimilmente, potrebbero venire posti in essere, in caso di rientro in patria del ricorrente, dal giocatore "insoddisfatto" (o da persone a lui legate da vincoli malavitosi o da interessi comuni), ben possono integrare quel timore per un "sistema di vendette" cui la Cassazione fa riferimento. In altre parole, in caso di ritorno nel suo paese, l'odierno ricorrente verserebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, non essendo prevedibile che egli possa ricevere protezione dalle forze dipolizia locali.

Va, inoltre, considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale, come emerge dai documenti prodotti, riuscendo tra l'altro a raggiungere in breve tempo una discreta conoscenza della lingua italiana.

Sussistendo la menzionata situazione meritevole di tutela umanitaria, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la pubblica amministrazione non si è neppure costituita nel presente giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

annulla il provvedimento in data 4.12.2015 (notificato il 15.3.2016) della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286", ordinando la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a [redacted] nato a Lagos (Nigeria) il 29.10.1989 del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Genova, 19 settembre 2016. .

IL GIUDICE

Francesco Mazza Galanti



Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6